



---

A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 2/2023** dell'Ordine

---

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113  
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31  
[www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it)

**NEWS LETTER**

---

### INDICE:

- Approfondimenti
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Energia
- Fiscale
- LL.PP.
- Sicurezza
- Vigili del fuoco



# APPROFONDIMENTI

## APPROFONDIMENTI

### URBANISTICA

#### 1 - Oggetto del quesito:

“Se sono esenti dal versamento degli oneri (contributo di costruzione) le opere aventi per oggetto la realizzazione di un edificio ad uso “Casa di Comunità”, “Ospedale di Comunità” nonché “Hospice” quale ampliamento socio assistenziale da parte di una Fondazione RSA.

#### 2 – Documentazione agli atti

Agli atti risultano i seguenti documenti: 2.1)

- l’ipotesi progettuale di ampliamento di una RSA;
- si rappresenta la tesi che l’intervento goda dell’esonero del contributo di costruzione, per effetto del disposto dell’art. 17 c. 3 lettera c del D.P.R. 380/2001 (T.U. dell’edilizia).

2.2) Lettera – di riscontro – del Comune col quale venivano riassunte le ultime vicende urbanistiche dell’area, e precisamente:

- a) delibera del Consiglio Comunale 19/2018 di modifica della destinazione funzionale dell’area al fine di consentire la realizzazione della nuova struttura destinata a Residenza Socio – Assistenziale. Non viene indicata quale fosse la precedente destinazione d’uso.
- b) delibera del Consiglio Comunale 52/2021 assunta, su richiesta di una Fondazione, a modifica della precedente delibera, dal titolo “Autorizzazione ad eseguire attrezzatura di interesse pubblico - Nuova struttura socio – assistenziale Onlus – diversa da quella prevista dal Piano dei Servizi ai sensi dell’art. 9 comma 15 della L.R. 12/05 e s.m.i.”

Il comune, richiamato l’oggetto della richiesta avanzata (esonero dal contributo di costruzione ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico dell’Edilizia) riservava il riscontro “solo a seguito della presentazione del titolo abilitativo con indicazione della puntuale destinazione progettuale unitamente alla dimostrazione di tutti i presupposti previsti dal citato art. 17, in particolare al comma 3 lettera c, necessari ai fini dell’applicazione dell’esonero”.

2.3) E’ da supporre che l’ampliamento richiesto abbia come finalità “la realizzazione di un edificio ad uso “Casa di Comunità”, “Ospedale di Comunità” nonché “Hospice”, così come viene affermato nel quesito. Ovviamente, va – in linea di fatto, per trarre le dovute conseguenze sul piano giuridico, in tema di esonero del contributo di concessione - esaminato il progetto edilizio, con le relative destinazioni d’uso, nonché la relazione che dovrà accompagnare la domanda di titolo edilizio, con i relativi elaborati progettuali.

### 3 – La norma di esonero

Una Fondazione chiede che l'intervento sia esonerato dal pagamento del Contributo di costruzione (Ai sensi dell'art. 16, c.1 del T.U.E., il contributo per il rilascio del permesso di costruire è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione).

A tal fine, viene invocato l'art. 17, c. 3 lettera c del T.U.E. (D.P.R. 380/2001) secondo cui il contributo di costruzione non è dovuto "per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici"

L'art. 17 del T.U.E. "è una disposizione di stretta interpretazione, poiché introduce una ipotesi derogatoria alla previsione generale di cui all'art. 16 comma 1 del T.U.E., che assoggetta a contributo tutte le opere che comportino trasformazione del territorio" (Consiglio Stato, Sez. II, 11.7.2020 n. 4471).

Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo di costruzione deve sussistere il concorso di due presupposti (In dottrina: Sandulli "T.U. dell'Edilizia" III edizione pag. 456. In giurisprudenza ex multis: Cons. Stato, IV, 15.6.2021 n. 4639, Cons. Stato, II, 12.3.2020 n. 1776).

- il primo soggetto: è necessario che l'esecuzione dell'opera avvenga da parte di Ente istituzionalmente competente, vale a dire da parte di soggetto cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale, ovvero da privati concessionari dell'Ente pubblico, purché le opere siano inerenti all'esercizio del rapporto concessorio.
- il secondo oggetto : si richiede l'ascrivibilità dell'opera, oggetto del permesso di costruire alla categoria delle opere pubbliche o di interesse pubblico, ovvero la cui fruizione, in via diretta o indiretta, soddisfi interessi generali.

Va precisato che l'opera deve contribuire con vincolo indissolubile all'erogazione del servizio pubblico o di interesse pubblico, non essendo sufficiente un rapporto strumentale tra le opere e il servizio da erogare. (Cons. Stato, sez. IV, 7.6.2021 n. 4350)

In altri termini, la norma richiede che venga dimostrato che l'opera sia, per le sue oggettive caratteristiche e peculiarità, esclusivamente finalizzata ad un utilizzo dell'intera collettività, non essendo sufficiente, quindi, che l'opera sia legata a un interesse generale da un nesso di mera strumentalità; pertanto, tale accertamento non può essere fondato sulla base della sola destinazione che il titolare dell'opera intende soggettivamente imprimere sulla stessa, se non provocando un'evidente elusione del sistema normativo che prevede come regola generale, in un'ottica di corretto governo del territorio a norma dell'art. 9 comma 2 Cost., l'imposizione contributiva per l'ottenimento dei titoli edilizi, rispetto alla quale i casi di deroga sono di stretta interpretazione. (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2394 del 6 giugno 2016).

### 4 – Requisiti soggettivi

L'esenzione è richiesta da una Fondazione che – ovviamente – ha personalità giuridica (art. 11 c.c.) e che esercita una R.S.A., cioè una struttura extra ospedaliera che offre accoglienza ai cittadini anziani bisognosi di cure e assistenza.

Non si conosce chi, nel lontano 1864, abbia dato origine alla "Casa", come istituzione; ma nel 1954 la "Casa" viene riconosciuta come IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza) senza scopo di lucro.

La L.R. 13/2/2003 n. 1 poneva l'IPAB nell'alternativa tra:

- Azienda (pubblica) di servizi alla persona; ASP
- Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, mantenendo comunque inalterata la capacità di accedere ai contributi pubblici.

Con la trasformazione da IPAB a Fondazione di diritto privato la "Casa" perde la natura di ente pubblico pur mantenendo, in via esclusiva, fini di solidarietà sociale nei settori indicati all'art. 2 dello Statuto ("scopi istituzionali")

E' da aggiungere (ma va accertato) che le opere private non costituiscono realizzazione di una previsione specifica del P.G.T.

### 5 - In conclusione:

a) Da un punto di vista formale: la Fondazione non può essere annoverata tra gli Enti Pubblici (per definizione: è di diritto privato) né, come privato, agisce su concessione o mandato dell'Ente pubblico ("L'opera può essere riconosciuta all'Ente Istituzionalmente competente anche qualora sia

realizzata dal soggetto giuridico purché ciò avvenga per conto dell'Ente Pubblico di cui rappresenti in buona sostanza la "longa manus") (Cons. Stato, II, 12.3.2020 n. 1776).

E pertanto, perché venga accertata l'esistenza dei requisiti soggettivi, occorre dimostrare che l'opera, realizzata dalla Fondazione, sia per le sue oggettive caratteristiche e peculiarità (come richiesto – nella fattispecie dal Comune) esclusivamente finalizzata ad un utilizzo dell'intera collettività, non essendo sufficiente che l'opera sia legata ad un interesse generale da un nesso di mera strumentalità; tale accertamento non può essere fondato sulla base della sola destinazione che il titolo dell'opera intende soggettivamente imprimere all'opera stessa. ( Cons. Stato, V, 6.6.2016 n. 2394)

b) A tal fine è utile sapere se la Fondazione ha stipulato o vorrà stipulare con l'A.T.S. eventuali accordi, ai sensi dell'art. 6, c. 2 della L.R. 33/2009. Ricordo che la L.R. 33/2009, all'art. 5, c. 16 stabilisce che "la Regione favorisce la crescita e lo sviluppo dei soggetti pubblici e privati, erogatori e non, appartenenti anche al terzo settore, anche attraverso la definizione di modalità di riconoscimento, rappresentanza, consultazione, collaborazione e controllo".

c) La esistenza di un accordo con la A.T.S. fa assumere alla Fondazione, Ente di diritto privato, le funzioni pubbliche relative alle attività oggetto dell'accordo (in particolare: Hospice e Casa di Comunità).

d) In tal caso, viene accertata la sussistenza del requisito soggettivo per l'esenzione del contributo.

## **6 – Requisito Oggettivo**

6.1) le R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani) – detta anche "Case di Riposo" sono quelle strutture extra ospedaliere che offrono accoglienza ai cittadini anziani bisognosi di cure e assistenza.

La loro attività è duplice:

- in principalità: prestazioni di tipo alberghiero,
- ove necessario: prestazioni assistenziali, sanitarie e riabilitative.

6.2) Come è stato rilevato (si veda, ex multis, TAR Lombardia, Milano, Sez. II n. n. 982/2019 e n. 1827/2014) le RSA non possono essere considerate puramente e semplicemente una "attrezzatura sanitaria", vale a dire un'opera di urbanizzazione secondaria, la cui realizzazione non è soggetta a contributo di costruzione, in quanto non ha carattere esclusivamente sanitario (al pari - ad esempio - di una azienda ospedaliera), ma appaiono, invece, centrali le attività assistenziali e ricettive.

E pertanto non godono, come R.S.A., dell'esenzione dal contributo di esenzione per le opere.

6.3) La stessa caratteristica ha la funzione di "Hospice", che è una struttura residenziale che eroga cure individuali per il malato non assistibile presso il domicilio, in fase avanzata e terminale di una malattia; ma tale struttura è accreditata con il Sistema Socio – Sanitario Regionale e come tale presenta i requisiti "pubblici" soggettivi.

6.4) Viceversa, le "case di comunità" sono strutture socio – sanitarie che entrano a far parte del Servizio Sanitario Regionale, in quanto come, strutture polivalenti garantiscono:

- funzioni di assistenza sanitaria privata,
- attività di prevenzione.

Le Case di Comunità costituiscono un punto di riferimento continuativo per i cittadini che possono accedere gratuitamente alle prestazioni sanitarie erogabili e quindi, come tali, rispondono ai requisiti soggettivi per l'esonero dal contributo di costruzione.

## **7 – In definitiva**

Il requisito soggettivo va ulteriormente approfondito:

- sia dal punto di vista urbanistico (destinazione dell'area all'attività socio – assistenziale e medico)
- sia dal punto di vista del rapporto Fondazione – Regione (A.T.S.)

Il requisito oggettivo potrebbe – fatte salve le dovute verifiche - ritenersi sussistere per l'opera destinata a "Casa di Comunità", ma va disciplinata con la richiamata convenzione per la parte dell'opera destinata ad Hospice. La sussistenza dei due requisiti costituisce, a mio avviso, il presupposto per l'esonero dell'opera dal contributo di costruzione.

Avv. Massimo Bottinelli



## EDILIZIA

### **DISTANZE LEGALI PER DEHORS COMMERCIALI**

*Sentenza Consiglio di Stato sez. IV, 10 gennaio 2023, n. 304*

#### **CdS: il dehors costituisce attrezzatura a servizio dell'attività commerciale, per cui non deve rispettare le distanze legali**

Possiamo considerare il dehors (struttura ombreggiante per la ristorazione all'aperto) una costruzione riconosciuta giuridicamente a tutti gli effetti?

Abbiamo già parlato di questa tipica struttura che spesso scorgiamo all'aperto, nei pressi di un'attività commerciale dedicata alla ristorazione. Questa volta analizzeremo una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 304/2023, che tratta i dehors e il rispetto delle distanze legali tra costruzioni.

#### **Dehors: arredo o costruzione?**

Alcuni residenti di un fabbricato condominiale impugnavano presso il Tar Lazio il permesso di costruire rilasciato dal Comune per l'allestimento di un dehors al servizio di un bar sito al piano strada del fabbricato, proprio in corrispondenza dei loro soprastanti appartamenti di proprietà.

Si trattava di una struttura a forma di parallelepipedo:

- di dimensioni approssimative di circa 7,70 x 2,50 metri e della superficie complessiva di 19,40 m<sup>2</sup>;
- realizzata in profilati di metallo, dotata di una copertura di tela impermeabile e di pareti laterali costituite da teli di plastica trasparente;
- posizionata a una distanza variabile da 1,77 a 2.00 m dall'edificio che ospita il bar e gli appartamenti dei ricorrenti.

I ricorrenti lamentavano, quindi, la violazione delle distanze legali (dm n. 1444/1968).

#### **La decisione del Tar sul dehors**

Il Tar respingeva il ricorso, ritenendo che il permesso di costruire fosse stato motivato in modo congruo con riferimento al disciplinare del vigente Piano di arredo urbano, non impugnato dagli interessati. In breve, la struttura così assentita sarebbe stata non una costruzione vera e propria, che come tale sarebbe stata soggetta al regime delle distanze legali, ma piuttosto un'attrezzatura speciale, che invece non era soggetta alla verifica dei distacchi dal confine e dalle altre costruzioni.

La questione trovava il suo epilogo in ricorso in appello presso Palazzo Spada.

#### **La sentenza del CdS: il dehors non può essere considerato come costruzione vera e propria in senso giuridico**

In primo luogo, i giudici chiariscono che la struttura in discussione:

non va qualificata come costruzione vera e propria in senso giuridico, ma costituisce, come affermato correttamente dal giudice di I grado, un'attrezzatura speciale a servizio di attività commerciale, nel caso concreto del bar dei controinteressati.

La categoria in questione è legittimata dal combinato disposto dei punti (e.5) ed (e.6) del comma 1 dell'art. 3 (Definizione degli interventi edilizi) del TUE (dpr 380/2001):

- il punto (e.5) include tra le nuove costruzioni gli "ambienti di lavoro", specificando che gli stessi possono essere costituiti anche da prefabbricati o strutture di qualsiasi genere;
- il punto (e.6) stabilisce che ricade nella potestà regolatoria dei comuni l'individuazione delle pertinenze ai fini urbanistici, sottratte alla disciplina delle nuove costruzioni, con il limite per cui esse non devono superare il 20% del volume dell'edificio principale.

È quindi possibile realizzare una struttura di questo tipo, rispettando non le distanze di cui al dm 1444/1968, ma quelle stabilite in concreto per la categoria dal Comune interessato. Nel caso in esame, non risulta che le distanze previste dal Piano dell'arredo urbano, come tale non impugnato, siano state violate, e quindi il permesso è stato legittimamente rilasciato.

In secondo luogo, la non necessità di rispettare le distanze di cui al dm 1444/1968 risulta in base ad un'altra ragione, trattandosi, come non è controverso, di costruzione realizzata sul suolo pubblico, che a tale normativa non è soggetta per giurisprudenza costante.

Per concludere, i giudici evidenziano che la possibilità di realizzare un dehors su suolo pubblico è poi espressamente prevista dal disciplinare al Piano, che nell'ipotesi subordina semplicemente la realizzazione del manufatto al rilascio dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico stesso, autorizzazione di cui nemmeno è stata dedotta la mancanza.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

*Link di riferimento: [https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI\\_VERTICALI/Online/Oggetti\\_Embedded/Documenti/2023/02/17/Sentenza\\_Consolo.pdf](https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/Oggetti_Embedded/Documenti/2023/02/17/Sentenza_Consolo.pdf)*

---

## **CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA**

*FAQ – CNCE Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili*

### **Dalla CNCE nuovi chiarimenti sugli appalti di importo inferiore a 70 mila euro e sulla contabilità separata per ecobonus e sismabonus**

In tema di congruità della manodopera in edilizia, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha pubblicato (vedi comunicazione n. 837/2023) le nuove FAQ tecnico-operative e le prime indicazioni sulla procedura di Alert, in vigore dal 1° marzo 2023.

Ricordiamo che l'obbligo di verifica di congruità della manodopera impiegata nei lavori edili, per i quali verrà effettuata la denuncia di inizio attività DNL alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, è in vigore dal 1° novembre 2021 (ai sensi del dm 143/2021). L'adempimento, finalizzato al controllo del settore delle detrazioni fiscali, serve a verificare la coerenza tra la manodopera utilizzata in un lavoro edile e l'entità e la tipologia dei lavori svolti, a garanzia della corretta concorrenza sul mercato.

In particolare, per la verifica della congruità si tiene conto della manodopera dichiarata e versata dalle singole imprese esecutrici in relazione all'appalto/cantiere in esame.

La verifica della congruità è richiesta per tutti gli appalti pubblici e per i lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.

Ma cosa succede in caso di mancata congruità della manodopera, cioè del nuovo DURC di congruità, introdotto ai sensi dell'articolo 8 comma 10-bis del dl 76/2020 (decreto Semplificazioni) per i cantieri pubblici e privati con importo superiore a 70.000 euro? Nessuna sanzione penale, ma perdita del bonus più pagamento degli interessi; è previsto un meccanismo di regolarizzazione che dispone l'invito, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, all'impresa a regolarizzare la propria posizione.

Senza la congruità della manodopera si rischia, quindi, di perdere il benefici! Se non vuoi correre il rischio di perdere la maxi detrazione.

### **Congruienza manodopera: le nuove FAQ della CNCE**

Per ulteriori approfondimenti in merito al nuovo obbligo è utile consultare le nuove FAQ della CNCE, rese note con la comunicazione n. 837 dell'8 febbraio 2023, a seguito di quanto previsto dall'ultimo accordo delle parti sociali del 7 dicembre 2022.

Le nuove FAQ, che vanno ad integrare le precedenti (con comunicazione n. 821 del 22 giugno 2022), forniscono chiarimenti in merito a:

- frazionamento di affidamenti di appalti, ciascuno dei quali di valore inferiore a 70 mila euro;
- contabilità separata per i cantieri ecosismabonus.

Inoltre, la FAQ n. 2 della Comunicazione CNCE n. 812 del 3 maggio 2022 è stata sostituita con la FAQ n. 9 inerente alla posa di infissi e serramenti.

Di seguito il testo delle FAQ.

1. Nei casi previsti dall'art. 121 del Decreto Rilancio (n. 34/2020) e delle successive circolari varate sull'argomento dall'Agenzia delle Entrate che impongono una contabilità separata sia per il sismabonus che per l'ecobonus, è possibile il rilascio di singole attestazioni di congruità anche nei casi di un unico contratto di affidamento (il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro)?

Sì. Anche nell'ipotesi di un unico contratto di affidamento l'impresa affidataria potrà inserire in CNCE Edilconnect un cantiere per il sisma bonus e uno per l'ecobonus (con attribuzione, quindi, di singoli CUC), di modo da poter richiedere, prima dell'erogazione del saldo finale, una distinta attestazione di congruità rispetto alla parte di opera conclusa per prima. In tale fattispecie nella compilazione della denuncia mensile Cassa Edile/Edilcassa, l'impresa attribuirà ai singoli cantieri la manodopera impiegata.

2. L'attestazione di congruità della manodopera rileva ai fini dell'asseverazione di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020?

No, stante quanto previsto dall'art. 4, co. 3 del DM n. 143/2021 in virtù del quale l'attestazione della congruità della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente, si rileva che la stessa non è necessaria ai fini dell'asseverazione di cui all'art. 119, co. 13 e ss del D.L. n. 34/2020.

3. È soggetta a congruità l'opera oggetto di affidamenti plurimi da parte di un unico committente, con più contratti di appalto singolarmente di importo inferiore ai 70.000 euro?

Sì, nel caso di un lavoro privato di importo complessivo pari o superiore ai 70.000 euro, in cui vi siano più contratti autonomi affidati da un unico committente, l'opera sarà comunque soggetta a congruità, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti anche se di importo inferiore ai 70.000 euro. Ognuna delle imprese coinvolte nella realizzazione della medesima opera sarà considerata singolarmente come impresa affidataria per la parte di lavori di propria competenza e pertanto soggetta alla verifica di congruità. All'atto di inserimento dei singoli contratti sul portale di CNCE\_Edilconnect, pertanto, ognuna delle imprese interessate dovrà inserire il valore complessivo dell'opera, da rinvenire nella notifica preliminare, nonché l'importo dei lavori edili del singolo contratto, dando così luogo all'attribuzione di più CUC e, quindi, a distinte ed autonome attestazioni di congruità le cui risultanze non avranno alcuna ricaduta sulla filiera di appaltatori presenti nel cantiere stesso.

4. Nel valore dell'opera complessiva rientrano i costi degli oneri relativi alla cessione dei crediti?

No, confronta anche FAQ n. 2 della 821/2022.

5. È possibile annullare un'attestazione di congruità emessa e richiederne una nuova successiva alle correzioni apportate?

Sì, laddove vengano rilevati errori materiali nei dati contenuti nell'attestazione di congruità o nel caso in cui l'importo dei lavori non sia stato aggiornato (es. variazioni in corso d'opera). Su richiesta dell'impresa affidataria, pertanto, la Cassa Edile/Edilcassa, dovrà procedere alla disabilitazione del "Codice di autorizzazione", necessario per verificare l'esistenza dell'attestazione che invaliderà l'emissione precedente. In tal modo sarà riattivato il cantiere al fine di apportare le modifiche necessarie, a seguito delle quali sarà possibile effettuare una nuova richiesta di emissione di attestazione di congruità.

6. Ai fini del rilascio della congruità come si gestisce l'attestazione richiesta nel mese di conclusione del cantiere?

Nell'ipotesi in cui l'impresa abbia già raggiunto la congruità con l'effettuazione di denunce e versamenti precedenti, l'attestazione sarà rilasciata su tali presupposti. Diversamente, laddove l'impresa non abbia raggiunto la congruità, al fine di poter ottenere l'attestazione anche prima della scadenza contrattuale di presentazione delle denunce e dei relativi versamenti, potrà effettuare il versamento dell'importo della manodopera mancante, a titolo di acconto, evidenziata dal sistema CNCE\_Edilconnect e necessario al raggiungimento della congruità attesa. Tale acconto concorrerà al conguaglio al momento della presentazione della denuncia mensile di riferimento, che avverrà alla consueta scadenza contrattuale.

7. Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell'importo atteso in caso di lavorazioni particolari?

Sì, nel caso di lavorazioni particolari, l'utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio, autocertificato dall'impresa, giustifica il mancato raggiungimento dell'importo di manodopera (per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023). Dal 1° marzo 2023 tali fattispecie andranno giustificate attraverso l'esibizione di idonea documentazione, attestante tali specificità.

8. Con riferimento all'accordo del 7 dicembre 2022 qual è il costo preso a riferimento dal sistema CNCE\_Edilconnect, per la determinazione della retribuzione del III° livello e del V° livello rispettivamente riferiti al lavoratore autonomo e al titolare di impresa artigiana?

Il costo convenzionalmente determinato per la retribuzione del III° livello e del V° livello, riconosciuti rispettivamente al lavoratore autonomo e al titolare di impresa artigiana, è pari a:

- III livello: euro 11,88
- V livello: euro 13,27

9. Ai fini dell'applicazione dell'istituto della congruità della manodopera, il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?

A sostituzione della FAQ n. 2 della Com. CNCE n. 812/2022 l'attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell'attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all'applicazione dell'istituto della congruità.

Infine, la Commissione preannuncia la predisposizione di un documento unitario di raccolta di tutte le FAQ pubblicate fino ad oggi.

Procedura di Alert: al via dal 1° marzo 2023

La Comunicazione riporta anche un documento recante le prime indicazioni operative alle Casse Edili sulla nuova "procedura di Alert, con decorrenza dal 1° marzo 2023 per tutti i cantieri in corso a tale data o avviati successivamente.

*Link di riferimento: [https://www.geometri.ve.it/wp-content/uploads/2023/02/VADEMECUM\\_FAQ\\_COMMIS-SIONE\\_PARITETICA\\_EDILIZIA.pdf](https://www.geometri.ve.it/wp-content/uploads/2023/02/VADEMECUM_FAQ_COMMIS-SIONE_PARITETICA_EDILIZIA.pdf)*

---

## **PER I MURALES IN FACCIATA SERVE LA CILA**

*Sentenza Consiglio di Stato n. 1289/2023*

### **La realizzazione di un murales in facciata rientra in opere di manutenzione straordinaria, per cui occorre almeno una CILA. Lo chiarisce il CdS**

Quanto può incidere sull'ambiente circostante la realizzazione di un'opera decorativa sulla facciata di un edificio in termini urbanistici e paesaggistici, soprattutto se visibile da strada pubblica? Un'opera d'arte può rivelarsi abuso edilizio? La risposta negativa sembrerebbe scontata, ma qui l'ipotesi del bello e del valore artistico di un manufatto realizzato al di fuori dei regolamenti edilizi ed urbanistici non c'entra davvero nulla!

È proprio quello che apprendiamo da una recente sentenza emessa dai giudici di Palazzo Spada, la n. 1289/2023.

Prima di scoprire il contenuto della sentenza, è utile ricordare che la scelta del titolo abilitativo più appropriato per la realizzazione di un manufatto edilizio costituisce motivo di facile inciampo con serie conseguenze amministrative e penali, ma la stessa gestione del titolo edilizio scelto correttamente potrebbe risultare confusa tra molteplici moduli da compilare, presentare e successivamente archiviare.

La bellezza salverà il mondo, ma non se abusiva!

L'argomento di quest'oggi è dato dal pur legittimo desiderio di rendere più gradevole la facciata del proprio edificio condominiale, attraverso la realizzazione di un murales, come sovente ormai si suole identificare genericamente un dipinto realizzato su intonaco attraverso le tecniche più disparate.

I protagonisti del caso sono appunto i condòmini di un fabbricato sorto in un centro storico che per le sue peculiarità risulta protetto da particolari disposizioni comunali che ambiscono a preservarne intatte le caratteristiche.

Il progetto è di abbellire la facciata del condominio visibile dalla via pubblica con la realizzazione di un dipinto figurato dall'estensione di circa 36 m2 eseguito da un pittore di una certa fama. La decisione è presto presa e comunicata all'Assessore alla Manutenzione urbana, ma senza nessuna richiesta ufficiale di autorizzazione presso il Comune.

Successivamente, a dipinto realizzato, arriva l'ordinanza del Comune che impone la rimozione dell'opera, sostenendone la riconduzione in manutenzione straordinaria.

Il condominio corre ai ripari presentando istanza di CILA in sanatoria dopo aver chiesto un parere alla Soprintendenza. Quest'ultima pur dichiarando che il fabbricato sul quale è stato realizzato il di-

pinto murale, non risulta essere sottoposto alle previsioni contenute nella parte seconda del dlgs n. 42/2004 , la CILA viene dichiarata improcedibile dal Comune.

### **Il ricorso al Tar**

Ed eccoci, quindi, giunti allo scontro giudiziario con un ricorso del condominio al Tar contro il diniego del Comune. Il Tar però rigetta il ricorso con la seguente motivazione:

- trattasi di opera rientrante in manutenzione straordinaria in quanto esso ha determinato la stabile (anche se reversibile) trasformazione dell'aspetto esteriore dell'edificio, rinnovandone una facciata esterna prospiciente la strada pubblica, laddove il Regolamento edilizio vigente nel Comune ascrive espressamente, per le costruzioni ricadenti nei centri storici e nelle zone di vincolo ambientale, alla categoria della manutenzione ordinaria la tinteggiatura delle facciate e lavori connessi senza alterazione delle tinte preesistenti.

Il condominio non demorde e si appella al CdS:

- un maggior rilievo avrebbe dovuto avere il parere ed il nulla-osta della Soprintendenza;
- l'opera in questione non può essere considerata abusiva, non solo in ragione di quanto espresso nel nulla-osta di cui sopra, ma perché va ricondotta in edilizia libera sicché, non essendo necessaria alcuna autorizzazione o comunicazione di inizio attività, per l'intervento in questione ben avrebbe dovuto essere assentita la CILA in sanatoria presentata.

CdS: non conta il pregio artistico, occorre considerare gli aspetti edilizio-urbanistici e paesaggistici. I giudici di Palazzo Spada riconoscono che la realizzazione di un dipinto murale sulla facciata di un palazzo costituisce obiettivamente una trasformazione di detta facciata.

In proposito va detto che per il suo carattere innovativo, il dipinto murale in esame non può essere qualificato alla stregua di una semplice attività manutentiva rientrante nell'attività edilizia libera, come intende sostenere il condominio appellante.

Non rileva la dichiarazione della Soprintendenza dal momento che risulta che detta Autorità ha ribadito la sua incompetenza ad assumere decisioni in merito alla legittimità o meno della realizzazione del dipinto murale, non essendo gravato l'immobile da vincoli discendenti dal dlgs 42/2002 e tenuto conto, comunque, che essa stessa ha specificamente ammesso la generale incompetenza a rilasciare titoli abilitativi (e, quindi, anche in sanatoria) di opere decorative realizzate su edifici non sottoposti a vincoli culturali di cui al Codice dei beni culturali e su superfici moderne, per le quali non sussiste alcuna possibile interferenza con eventuali beni di interesse Storico-artistico e archeologico. Pare evidente, invece, che il dipinto murale in questione per sua configurazione (36 m2), rappresenta una trasformazione rispetto al passato e rispetto all'esigenza di conservare il prospetto nel rispetto delle preesistenze storiche secondo le prescrizioni comunali sul luogo.

La presunta reversibilità del murales

Da ultimo, la sostenuta assenza da parte appellante del carattere di irreversibilità nell'opera realizzata sulla facciata dell'edificio condominiale non può essere condivisa.

Infatti: come appare più che evidente sotto il profilo fenomenologico, la realizzazione di un'opera edilizia, nella quale [...] rientra a pieno titolo un dipinto murale (qualsiasi sia la rappresentazione figurativa che reca), è destinata a permanere nel tempo secondo la volontà del realizzatore o del proprietario dell'immobile, il quale deciderà se rimuoverla e quando rimuoverla, pur sempre chiedendo preventivamente il rilascio del titolo abilitativo necessario alla trasformazione (anche solo visiva) del territorio, sia per la realizzazione che per la rimozione dell'opera stessa.

Ne consegue che la realizzazione di un dipinto murale a carattere decorativo assume le medesime caratteristiche della realizzazione di un intervento edilizio, diversificandosene, semmai, in ragione della complessità dell'eventuale rimozione, ma tale aspetto materiale non incide sulla qualificazione giuridica dell'opera come "irreversibile", in quanto la "reversibilità" dell'opera non assume rilievo oggettivo ma soggettivo, essendo condizionata

(per come già sopra detto) dalla volontà del soggetto realizzatore o del proprietario dell'edificio sul quale è stata eseguita.

Il ricorso non è, quindi, accolto.



# ELETTROTECNICA

## ELETTROTECNICA

### **CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI - NORMA UNI 11367**

#### **Pubblicata la norma UNI 11367: “Classificazione acustica degli edifici”**



Alla fine del mese di gennaio, UNI ha pubblicato la nuova versione della norma UNI 11367 “Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera”. Questa norma è di particolare importanza per gli appalti pubblici, in quanto richiamata nel recente Decreto CAM 2022. La UNI 11367 definisce, in riferimento ad alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici, i criteri per la loro misurazione e valutazione. Stabilisce, inoltre, una classificazione acustica per l'intera unità immobiliare. Il documento è stato sottoposto a una revisione dei riferimenti normativi e all'aggiornamento di alcuni paragrafi.

La UNI 11367 definisce la classificazione acustica degli edifici ed è basata su misure da effettuarsi al termine dell'opera. Si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli ad uso artigianale, agricolo e industriale; i requisiti acustici di ospedali, case di cura e scuole sono definiti da una specifica appendice (appendice A)

La norma prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: si va dalla classe I, che identifica il livello più alto (più silenziosa), alla classe IV che è la più bassa (più rumorosa); è bene ricordare che, seppure il livello prestazionale “di base” sia rappresentato dalla classe III, la maggioranza degli edifici italiani attualmente esistenti non raggiunge neppure la IV.

La classe viene attribuita alle singole unità immobiliari (non all'edificio nel suo complesso) sulla base di misurazioni dei livelli sonori in opera, non sui dati di progetto.

La valutazione complessiva di efficienza deve essere accompagnata da valutazioni per ogni singolo requisito considerato: sono infatti oggetto di classificazione l'isolamento di facciata, l'isolamento rispetto ad ambienti limitrofi (sia per i rumori aerei che di calpestio) e il livello sonoro degli impianti. Nel caso degli alberghi è contemplato anche l'isolamento acustico tra ambienti della stessa unità immobiliare (es. fra camera e bagno).

---

### **RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI - IL “CIR”**

La variante 1 alla regola tecnica di riferimento per la connessione alle reti di distribuzione in bassa tensione (Norma CEI 0-21) ha introdotto il nuovo Allegato X relativo al Controllore di Infrastruttura di Ricarica per i veicoli elettrici (CIR). La variante contiene anche il nuovo Allegato G-ter relativo al “Regolamento di esercizio per il funzionamento di generatori di impianti di produzione o destinati alla funzione di alimentazione di riserva di proprietà dell'Utente che erogano il servizio di rialimentazione di porzioni di rete BT del DSO in isola intenzionale su richiesta del DSO” nonché l'aggiunta di alcune definizioni ai paragrafi 3 e 12.

In attesa dell'individuazione dei requisiti tecnici dei dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici in relazione alle configurazioni “V1G” (erogazione dei servizi ancillari senza immissione di potenza dalla batteria del veicolo verso la rete elettrica) da parte di ARERA – Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, proviamo vedere a cosa serve il CIR e quando occorre installarlo.

## Controllore di Infrastruttura di Ricarica

Secondo quanto indicato nel paragrafo 3.8bis della Norma CEI 0-21, il CIR, apparato esterno, integrato nell'infrastruttura di ricarica ("Charging Station Infrastructure" – CSI) o in altre apparecchiature quali il Sistema di coordinamento automatico (CEM – "Customer Energy Manager) ha il compito di:

- Raccogliere i dati relativi alla misura della potenza prelevata dall'infrastruttura di ricarica, alla potenza scambiata con la rete al punto di connessione e, opzionalmente, alla potenza prelevata ed immessa da eventuali generatori presenti; – Scambiare i dati con il soggetto esterno abilitato (RO "Remote Operator") per la fornitura di servizi ancillari. Il RO è il soggetto abilitato alla comunicazione da parte dell'Utente che ha installato il CIR nel proprio impianto (ad esempio: Aggregatore, Distributore, ecc.);
- Regolare in maniera dinamica e parametrizzabile la potenza, prelevata dalla rete per la ricarica della batteria del veicolo, da una Stazione di Ricarica EV in modo 3 e in modo 4 (definito come dalla serie CEI EN 61851);
- Fornitura dei servizi di rete per la sicurezza del sistema elettrico (risposta in sotto-frequenza) basata sulla disponibilità di una misurazione locale della frequenza di rete. Il CIR, quindi, ha compiti simili a quelli di un Dispositivo utente, l'apparato incaricato di ricevere informazioni direttamente dal misuratore intelligente 2G per mezzo della Chain 2.




Figura 1: Ricarica modo 3 e modo 4 (Norma serie CEI EN 61851).

- Il Controllore di Infrastruttura di Ricarica (X.1), quindi, consente di: Ottimizzare la potenza destinata alla ricarica dei veicoli elettrici, in funzione dell'assorbimento degli altri carichi (utilizzatori) presenti nell'utenza e dell'eventuale produzione locale di energia elettrica;
- Rendere disponibili risorse di modulazione affinché il RO possa offrire/richiedere servizi ancillari;
- Contribuire alla sicurezza del sistema elettrico fornendo i servizi di rete in condizioni di sotto-frequenza.
- In accordo con quanto indicato con la Deliberazione 15 dicembre 2020, n. 541/2020/R/ee1 "Ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico: avvio di una sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica nelle fasce orarie notturne e festive" l'installazione del CIR potrebbe essere necessaria per accedere, fino al 31 dicembre 2023, alla sperimentazione avviata il 1° luglio 2021.


Il comma 4.1 dell'articolo 4 "Dispositivi di ricarica idonei", infatti, ricorda che con successivo provvedimento l'Autorità individua i requisiti tecnici dei dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici idonei per l'accesso alla sperimentazione, tra quelli che verranno indicati nell'Allegato X della norma CEI 0-21 e che siano applicabili in presenza di misuratori di prima e seconda generazione.

Come noto, la sperimentazione riguarda la possibilità di incrementare gratuitamente la potenza disponibile fino a 6 kW nella fascia oraria F3, per ricaricare i veicoli elettrici durante le ore notturne, la domenica e i giorni festivi.

Diversamente da questa modalità, infatti, per ricaricare un veicolo elettrico in aree private, le utenze del servizio elettrico connesse alla rete di bassa tensione (comprese le utenze domestiche, ma escluse le utenze di illuminazione pubblica e quelle relative all'alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico – articolo 2, comma 2, lettera a) e lettera d) del TIT – Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica) possono richiedere al proprio fornitore la modifica della potenza contrattual-

mente disponibile oppure richiedere ulteriori punti di prelievo destinati esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici (articolo 5, comma 5.3 del TIC – Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione). L'Allegato X si applica esclusivamente alle infrastrutture di ricarica V1G che partecipano ai mercati di servizi di flessibilità nel quadro dei provvedimenti di ARERA, installate in utenze passive o attive allacciate a reti BT con obbligo di connessione di terzi. Il funzionamento V1G (di tipo monodirezionale operanti in modo 3 e in modo 4) è considerato alla stregua di un utente passivo e quindi, in accordo con le disposizioni della Norma CEI 0-21, non necessita dell'installazione di una protezione di interfaccia (SPI). Ciò vale anche per l'utente passivo che installa il CIR.

L'Allegato X, quindi, non si applica alle infrastrutture di ricarica operanti in modalità V2G. La modalità V2G permette al veicolo elettrico di immettere potenza attiva nella rete.



Source: IRENA, 2019c

Figura 2: Ricarica intelligente dei veicoli intelligenti.

#### Sigla - Descrizione

V1G - Unidirectional controlled charging

V2B - Vehicle To Building

V2D - Vehicle To Device

V2G - Vehicle To Grid

V2H - Vehicle To Home

V2I - Vehicle To Infrastructure

V2L - Vehicle To Load

V2M - Vehicle To Motorcycle

V2N - Vehicle To Network

V2 - Vehicle To Pedestrian

V2V - Vehicle To Vehicle

V2R - Vehicle To Roadside

V2X - Vehicle To Everything

Tabella 1: Standard di comunicazione per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Il CIR si interfaccia con una o più CSI – infrastrutture di ricarica (insieme di una o più stazioni di ricarica EV, anche bidirezionali, collegate alla rete) che possono a loro volta gestire una o più stazioni di ricarica EVSE – Electrical Vehicle Supply Equipment (parte fissa della stazione di ricarica collegata alla rete di alimentazione). È previsto un solo CIR per ciascun punto di interconnessione con la rete POD.




Figura 3: Architettura di riferimento per le interfacce di comunicazione del CIR.

Il CIR è predisposto per assolvere in modalità autonoma/asservita le funzionalità di scambio dati, controllo, regolazione e comando.

Nella modalità di controllo autonoma, ad esempio, modula la potenza dell'infrastruttura di ricarica sulla base dei dati di potenza prelevata e immessa rilevati dal misuratore 2G tramite interfaccia locale o remota, al fine di evitare il superamento della potenza disponibile con il conseguente intervento del limitatore di potenza del misuratore M1.

Diversamente, nella modalità di controllo asservita, la potenza dell'infrastruttura di ricarica è modulata dai comandi ricevuti dal Remote Operator.

Il servizio di rete in condizioni di sotto-frequenza, invece, è sempre prioritario (servizi di rete per la sicurezza del sistema elettrico). In particolare (articolo X.5.3), il CIR deve essere in grado di interrompere la carica in atto ed inviare alla stazione di ricarica EV il comando di sospensione della ricarica del veicolo elettrico.

Il comando di sospensione della ricarica deve essere attuato:

- per superamento di valori di soglia in sotto-frequenza regolabile tra 47,5 e 50 Hz (valore di default pari a 49,5 Hz) oppure per superamento di una soglia di frequenza determinato in modo casuale (motivato dalla necessità di ottenere una variazione di potenza graduale del sistema elettrico) nell'intervallo 47,5 e 49,5 Hz;
- prioritariamente rispetto alla esecuzione di comandi per la fornitura di servizi ancillari (forniti per garantire il funzionamento e la sicurezza del sistema elettrico). L'Allegato X si completa con le caratteristiche tecniche del CIR (X.7), i requisiti della interfaccia di comunicazione fra il Controllore di Infrastruttura di Ricarica e il Remote Operator (X.8) e le prove da eseguire sul CIR, al fine di verificarne la conformità a quanto specificato nell'Allegato X alla Norma CEI 0-21.



## ENERGIA

### **CORREZIONE ASSEVERAZIONI PER SUPERBONUS**

*Nota ENEA del 31.01.2023*

#### **Da ENEA le indicazioni per i tecnici asseveratori Superbonus ed ecobonus: no PEC ad ENEA per errori lievi; nuova trasmissione per errori gravi**

Con una nota del 31 gennaio 2023 l'ENEA fornisce importanti chiarimenti su come intervenire in caso di errori formali e sostanziali sulle asseverazioni.

Ricordiamo che l'art. 119 del dl 34/2020, al comma 13, prevede di asseverare la congruità del prezzo sia per ecobonus che per sismabonus. Il tecnico abilitato deve asseverare che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento.

L'asseverazione sulla congruità della spesa sostenuta è, quindi, il documento con cui il tecnico garantisce che la spesa sostenuta dal contribuente per l'esecuzione di un intervento edilizio agevolato non superi un livello massimo, definito appunto congruo. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto requisiti ecobonus (dm 6 agosto 2020), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto MITE (dm 17 febbraio 2022).

Relativamente all'ecobonus 110, per l'asseverazione si procede direttamente con la compilazione dell'asseverazione sul portale ENEA; per il sismabonus occorre utilizzare i modelli del dm 329/2020. Per la determinazione della spesa congrua occorre riferirsi a prezzi di riferimento contenenti il prezzo unitario delle lavorazioni; in buona sostanza occorre fornire una giustificazione economica agli importi agevolati.

#### **Nota ENEA: come intervenire in caso di errori sulle asseverazioni**

Con la nota in esame del 31 gennaio 2023, l'ENEA intende fornire alcune precisazioni per la trasmissione delle asseverazioni di cui al comma 13 lettera a) dell'art. 119 del dl n. 34/2020.

Nello specifico, si fa riferimento ai casi in cui vengono commessi errori nell'indicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire nell'invio delle asseverazioni relative al super- ecobonus ed ecobonus.

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, anche in considerazione di alcuni comportamenti pratici dei tecnici negli ultimi mesi, che non è possibile correggere o integrare con messaggi via PEC le asseverazioni già trasmesse. A nulla valgono le PEC inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta.

Qualunque informazione si voglia comunicare all'ENEA in aggiunta a quanto già espresso nel modello ministeriale di asseverazione, va indicata nel campo dedicato alle note relative alla stessa asseverazione.

Eventuali correzioni e integrazioni del documento (asseverazione) sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore che può comportarsi in maniera diversa a seconda che si tratti di errori formali o sostanziali.

#### **Errori formali o sostanziali: come comportarsi**

Ecco come correggere eventuali errori o comunicare delle integrazioni se si tratta, rispettivamente, di errori formali o sostanziali:

- qualora si tratti di errori formali, ossia correzioni di piccola entità che non riguardano le somme dichiarate, è sufficiente che l'asseveratore rediga una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà che NON va trasmessa all'ENEA ma ai beneficiari della detrazione fiscale che sono tenuti a conservarla ed esibirla su richiesta;

- nel caso, invece, di errori sostanziali il tecnico può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione. È sempre possibile annullare l'asseverazione, purché non sia stata già creata un'asseverazione per il SAL successivo, con il tasto "Annulla protocollo", cancellando così il codice già generato.

Ricordiamo, in breve, che gli errori ricorrenti e che non incidono in maniera sostanziale sulle asseverazioni, i cosiddetti errori formali sono i seguenti:

- l'errata indicazione dell'indirizzo o del numero civico;
- i refusi nell'indicazione delle particelle catastali relative all'immobile oggetto del lavoro di ristrutturazione;
- i refusi nell'indicazione del nome o del cognome del beneficiario, ferma restando la corretta trascrizione del codice fiscale dello stesso che invece è fondamentale.

Si parla, invece, di errori sostanziali se riguardano le parti relative ai contenuti tecnici e a quelli economici.

Ricordiamo, infine, che dal 1° febbraio 2023 ENEA ha aperto il portale per la trasmissione dei dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con fine lavori nel 2022 e 2023 che accedono alle detrazioni fiscali dell'ecobonus (art. 14 del dl n. 63/2013) e bonus casa (art. 16 bis del dpr n. 91/86).

### **Decorrenza dei termini**

Il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all'ENEA per gli interventi con data di fine lavori compresa tra 1 e 31 gennaio 2023 decorre dal 1° febbraio 2023, data di messa online del sito.

### **Congruietà dei prezzi**

Per maggiori informazioni sulla congruità dei prezzi e sulle asseverazioni tecniche, ti rimando ad un precedente articolo circa l'asseverazione congruità dei prezzi.

*Link di riferimento: [https://www.energiaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Avvisi/Avviso\\_ai\\_tecnici\\_asseveratori\\_31.01.2023.pdf](https://www.energiaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Avvisi/Avviso_ai_tecnici_asseveratori_31.01.2023.pdf)*

---

## **RICHIESTA COPIA ASSEVERAZIONI SUPERBONUS - ECOBONUS**

*Avviso ENEA del 15.02.2023*

### **Da Enea le istruzioni per richiedere copia dell'asseverazione Superbonus: a chi richiederla e cosa deve contenere**

Ai fini della detrazione del 110% e dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura è previsto, per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e di miglioramento sismico (sismabonus), l'obbligo di asseverare la congruità del prezzo.

Il tecnico abilitato, quindi, deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del dl n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, ossia che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento.

L'asseverazione sulla congruità della spesa sostenuta è il documento con cui il tecnico garantisce che la spesa sostenuta dal contribuente per l'esecuzione di un intervento edilizio agevolato non superi un livello massimo, definito appunto congruo. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto requisiti ecobonus (dm 6 agosto 2020), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto MITE (dm 17 febbraio 2022). Relativamente all'ecobonus 110, per l'asseverazione si procede direttamente con la compilazione dell'asseverazione sul portale ENEA (per il sismabonus occorre utilizzare i modelli del dm 329/2020); una copia è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'ENEA.

Ma dovendo richiedere un accesso agli atti, come e a chi presentare la richiesta di copia dell'asseverazione?

Con avviso del 15 febbraio l'Enea ha pubblicato le istruzioni per richiedere copia delle asseverazioni Super-ecobonus, ai sensi della lettera a) del comma 13 dell'art. 119 del dl n. 34/2020 (decreto rilancio) e s.m.i.

## **Avviso ENEA: i passaggi per presentare una richiesta di accesso agli atti**

L'Enea ha rilasciato un importante avviso agli utenti in merito alla richiesta delle copie delle asseverazioni Super-ecobonus (rese ai sensi della lettera a del comma 13 dell'art. 119 del decreto Rilancio). Nel caso in cui ci sono i presupposti previsti dalla norma, l'interessato potrà presentare una formale richiesta di accesso agli atti (ai sensi della legge n. 241/1990, secondo le modalità indicate dal Regolamento).

L'avviso specifica come e a chi presentare la richiesta delle copie delle asseverazioni.

### **A chi chiedere la copia**

Come specificato da ENEA, le copie delle asseverazioni vanno richieste:

- al tecnico asseveratore che si configura come tecnico di fiducia dei soggetti beneficiari;
- all'amministratore del condominio nel caso di edifici condominiali.

### **Cosa deve contenere la richiesta**

Nella richiesta occorre specificare le motivazioni della richiesta della copia dell'asseverazione.

Ai fini dell'accoglimento della domanda, è necessario allegare:

- copia del mandato firmato dai soggetti direttamente interessati unitamente;
- copia dei relativi documenti di riconoscimento in corso di validità.

### **A chi inviare la richiesta**

Le istanze di accesso agli atti vanno indirizzate alla Segreteria DUEE-SPS-SAP a mezzo PEC (enea@cert.enea.it).

### **Da chi deve essere richiesta la copia**

La domanda può essere formulata da:

- un intermediario (nell'interesse di altro soggetto) o
- un amministratore di condominio.

### **Quando si fa l'asseverazione ENEA Superbonus?**

L'asseverazione congruità prezzi va inviata tassativamente entro 90 giorni dalla fine dei lavori, che viene stabilita dall'attestazione della funzionalità dell'impianto alla data del collaudo oppure con altra attestazione del soggetto che ha eseguito i lavori o del tecnico che compila l'asseverazione.

### **Come fare asseverazione ENEA Superbonus?**

L'asseverazione va fatta sempre a fine lavori ed è possibile farla in corso d'opera al 30% e al 60% dei lavori realizzati; deve essere redatta da un tecnico abilitato munito di polizza assicurativa.

Tramite il sito dell'ENEA è possibile creare e protocollare le asseverazioni.

### **Cosa succede se non si fa l'asseverazione?**

Senza l'asseverazione delle spese non si può ottenere il visto di conformità, infatti, questa non può essere rilasciata senza fare riferimento allo stato dei lavori. Così di fatto diventa impossibile cedere il credito per le somme pagate a titolo di acconto.

### **Come intervenire in caso di errori sulle asseverazioni?**

Con la nota del 31 gennaio 2023 l'ENEA ha fornito alcune precisazioni in merito al caso in cui vengano commessi errori nell'indicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire nell'invio delle asseverazioni relative al Super-ecobonus ed ecobonus, di cui al comma 13 lettera a) dell'art. 119 del dl n. 34/2020.

*Link di riferimento: [https://www.energiaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Avvisi/Avviso\\_SuperEcobonus.pdf](https://www.energiaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Avvisi/Avviso_SuperEcobonus.pdf)*



# FISCALE

## FISCALE

### **TREGUA FISCALE - COME REGOLARIZZARE LE IRREGOLARITA' FORMALI**

*Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 27.01.2023*

#### **Ecobonus: nessuna tregua fiscale o sanatoria in caso di tardive o omesse comunicazioni all'Enea. I chiarimenti nella circolare delle Entrate**

Alla luce dell'attuale contesto di crisi economica causata dai residui effetti dell'emergenza da Covid-19 e dall'aumento del costo di gas ed energia, la legge di Bilancio 2023 (legge n. 1971/2022) ha previsto alcune misure che hanno lo scopo di supportare le imprese ed i contribuenti: si parla di tregua fiscale.

Nella nuova circolare n. 2/E l'Agenzia delle Entrate spiega tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2023, destinate a supportare imprese e famiglie in crisi.

#### **Circolare n. 2/E, le indicazioni per beneficiare delle nuove misure di tregua fiscale**

La circolare n. 2/E riporta le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure agevolative; si tratta di una continuazione della precedente circolare n. 1/E sulla definizione degli avvisi bonari, ossia la definizione agevolata delle somme dovute successivamente al controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Nella nuova circolare, inoltre, viene fatto un approfondimento in tema di "omessa comunicazione ad Enea".

#### **Ecobonus: nessuna tregua fiscale in caso di omessa comunicazione all'Enea**

Tra le informazioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale, è da sottolineare l'inapplicabilità della tregua fiscale o della sanatoria per la mancata comunicazione ad Enea necessaria per usufruire delle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici (di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006): l'ecobonus.

Ricordiamo, infatti, che per perfezionare l'accesso alla detrazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori è necessario trasmettere all'Enea:

- le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica, attraverso l'allegato A al "decreto edifici" (dm 19 febbraio 2007);
- la scheda informativa (allegato E o F al "decreto edifici"), relativa agli interventi realizzati.

Come confermato anche nella circolare del 8 luglio 2020 n. 19/E, la certificazione all'Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Il Fisco chiarisce che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali è previsto l'istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile: tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria rientra quella destinata all'Enea.

Pertanto, vista la similitudine con la sanatoria del 2019, si ritiene che la tardiva od omessa comunicazione all'Enea non rientra tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.

#### **Le misure di tregua fiscale**

Il documento spiega in maniera semplice come usufruire delle norme agevolative destinate a supportare imprese e famiglie in crisi; quali:

- regolarizzazione delle irregolarità formali relative a imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022;
- ravvedimento speciale previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2021 e precedenti;

- adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
- regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Il documento contiene, inoltre, indicazioni su:

- cancellazione dei debiti minori di importo fino a 1.000 euro affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2015;
- definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
- misure in materia di contenzioso pendente (definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata delle controversie tributarie innanzi alle Corti di giustizia tributaria, rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione).

### **Come sistemare le irregolarità formali**

Per regolarizzare le violazioni formali occorre versare un importo pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, rispettivamente entro:

- il 31 marzo 2023;
- il 31 marzo 2024.

### **Esempi**

Con una serie di esempi l'Agenzia delle Entrate intende chiarire quali violazioni possono essere sanate e quali no.

### **Ravvedimento operoso speciale**

Parliamo di una delle misure introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al fine di regolarizzare le violazioni in merito alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

Grazie al ravvedimento operoso speciale, i contribuenti possono versare entro il 31 marzo 2023:

- un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge;
- l'imposta;
- gli interessi dovuti.

Attraverso il ravvedimento è possibile regolarizzare le violazioni:

- "sostanziali" dichiarative;
- sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione.

### **Adesione agevolata e definizione agevolata**

La legge di Bilancio ha previsto la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate: in tale ipotesi il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell'applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge.

### **Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate**

La procedura prevista prevede la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

### **Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 e definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione**

Previsto lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

*Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913759/Circolare+n+2+tregua+fiscale.pdf/653eefeb-e3a5-053c-4b70-3bc8cb8439d3>*

# AGEVOLAZIONI FISCALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Guida Agenzia delle Entrate – aggiornamento febbraio 2023

## L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sulle barriere architettoniche e agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida riguardante le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità.

Il documento, aggiornato a febbraio 2023, fa riferimento alle misure dedicate al mondo del sociale e della disabilità presenti nella legge di Bilancio 2023.

Come ben noto a tutti, la normativa tributaria mostra particolare attenzione alle persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali. L'aggiornamento del documento illustra il quadro completo delle varie situazioni in cui sono riconosciuti i benefici fiscali a favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando le persone che ne hanno diritto.

### Guida Agenzia delle Entrate

Il Fisco illustra i requisiti e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni. Il presente documento contiene 41 pagine suddivise in 5 paragrafi così strutturati:

- introduzione;
- agevolazioni per il settore auto;
- altre agevolazioni;
- quadro riassuntivo;
- per saperne di più.

Per i contribuenti che effettuano interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:

- detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell'immobile, disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);
- detrazione del 75% per eliminazione barriere architettoniche, estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022);
- detrazione del Superbonus, prevista per gli interventi "trainati", se eseguiti congiuntamente a determinati interventi "trainanti".

### Detrazione Irpef del 50%

Per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili i contribuenti possono usufruire di una detrazione Irpef pari al:

- 50% da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro e se tale spesa è stata sostenuta tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024;
- 36% su un importo massimo di 48.000 euro, per tutte quelle spese che verranno effettuate dal primo gennaio 2025.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati i seguenti lavori:

- eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
- realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

### Barriere architettoniche: detrazione del 75% fino al 2025

Il bonus barriere architettoniche, previsto con l'art. 119-ter del decreto Rilancio e introdotto dalla legge di Bilancio 2022, consiste in detrazione del 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche presenti in edifici già esistenti. Ricordiamo che la legge di Bilancio 2023 ha prorogato l'agevolazione in scadenza il 31 dicembre 2022 fino al 2025. L'agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Ricordiamo che la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

## Interventi agevolabili

Tra gli interventi che possono far accedere all'agevolazione ci sono:

- installazione ascensori e montacarichi;
- installazione montascale;
- realizzazione di un elevatore esterno;
- costruzione rampe;
- interventi atti a favorire la mobilità interna attraverso l'utilizzo della comunicazione, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta anche per:

- gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- gli interventi di sostituzione dell'impianto;
- le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. Requisiti di accesso

Per usufruire dell'agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal dm 236/1989: dimensioni e caratteristiche devono essere a norma, per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Dal primo gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio previsti nel comma 365 della legge di Bilancio 2023. Diversamente da quanto previsto per l'accesso alle detrazioni Superbonus 110%, il bonus barriere architettoniche 75% non è subordinato alla realizzazione di interventi trainanti. Detrazione Superbonus: interventi "trainanti"

Gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche possono rientrare anche come interventi trainati del Superbonus.

In alternativa alla detrazione, i contribuenti possono optare:

- cessione ad altri soggetti del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante;
- contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

*Link di riferimento: [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida\\_alle\\_agevolazioni\\_fiscali\\_per\\_le\\_persone\\_con\\_disabilita.pdf/42fab204-85c5-9dcf-6750-b4afb6aeb74e](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_alle_agevolazioni_fiscali_per_le_persone_con_disabilita.pdf/42fab204-85c5-9dcf-6750-b4afb6aeb74e)*



## LL.PP.

LL.PP.

### **VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER RINCARO MATERIALI**

*Parere ANAC 11.01.2023 n. 67*

### **Via libera alla variante in corso d'opera anche per contratti non legati all'attuazione del PNRR. Ecco le condizioni**

Per far fronte all'aumento dei costi dei materiali verificatisi nel corso del 2021 negli appalti pubblici, il Governo ha messo in campo alcune misure per le imprese in difficoltà: si tratta di meccanismi di compensazione straordinaria, applicabili in deroga alla normativa vigente (articolo 133 co 4- 5- 6-bis dlgs del 163/2006 e articolo 106 co 1 lett. a) del dlgs 50/2016).

### **Compensazione straordinaria come soluzione al caro materiali**

In particolare, l'articolo 1-septies del dl n. 73/2021 (decreto Sostegni bis) per i contratti in corso di

esecuzione prevede che per le variazioni percentuali dei prezzi superiori all'8% (riportate nel decreto ministeriale) in aumento o in diminuzione, si procede alla compensazione dei prezzi applicando alle singole quantità le rispettive variazioni eccedenti l'8% per l'anno 2021, o il 10% complessivo in relazione a più anni.

Per le nuove procedure di affidamento relative ai contratti di lavori, invece, il dl n. 4/2022 (decreto Sostegni ter) stabilisce che per le variazioni superiori al 5% si procede a compensazione:

- per la percentuale eccedente;
- nella misura pari all'80% di detta eccedenza (fino al 31 dicembre 2023).

### **Cos'è una variante in corso d'opera?**

L'art. 106 del codice appalti (comma 1 lett. c) definisce "varianti in corso d'opera" le modifiche derivanti da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.

In pratica, la variante è una modifica contrattuale che ha come parametro di raffronto il progetto posto a base di gara. Le modifiche introdotte non devono snaturare le scelte iniziali in quanto le lavorazioni aggiuntive o le variazioni contrattuali hanno carattere accessorio rispetto all'opera contrattualizzata: deve esserci corrispondenza tra l'appalto messo in gara e quello eseguito.

Il tema delle varianti costituisce, quindi, uno degli aspetti più delicati della fase esecutiva di un appalto pubblico. Per non farti trovare impreparato, è opportuno prevedere in anticipo la possibilità di modificare il contratto di appalto inserendo le opportune clausole nei documenti di gara.

Ti ricordo, inoltre, che la mancata trasmissione delle varianti in corso d'opera comporta delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 213 dlgs 50/2016, comma 13.

### **Il parere Anac: tra le circostanze imprevedute e imprevedibili che portano ad una variazione in corso d'opera anche l'aumento dei prezzi**

L'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), con il parere n. /2023, ha fornito un importante chiarimento sulla spinosa questione delle imprese messe in difficoltà dal caro materiali e sulla possibilità di poter ricorrere alla variante in corso d'opera.

In particolare la stazione appaltante per dei lavori ai Musei Reali di Torino ha chiesto all'Autorità quale istituto applicare per la revisione e l'adeguamento prezzi visto l'eccezionale aumento dei costi dei materiali rispetto a quelli considerati in sede d'offerta, con termine di presentazione il 13 gennaio 2022.

L'Anac ha ricordato innanzitutto che il dl n. 36/2022 sull'attuazione del PNRR prevede che nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto ci possono essere delle circostanze imprevedute e imprevedibili che intervengono e che possono dare luogo a variante contrattuale; tra queste l'aumento considerevole dei prezzi dei materiali.

Sebbene si tratti di una norma espressamente riferita agli appalti relativi all'attuazione del PNRR, essa può avere una valenza molto più generale e non specificamente ai contratti d'appalto finalizzati al PNRR in quanto tra le circostanze imprevedute ed imprevedibili che possono condurre ad una variante in corso d'opera è incluso l'aumento significativo del costo dei materiali.

Questo quanto sottolineato dall'Anac anche in 3 diversi pareri del 2022, ma ci sono delle condizioni da rispettare:

- la variante NON deve alterare la natura del contratto;
- la variante NON deve pregiudicare la funzionalità dell'opera.

In conclusione, la stazione appaltante e l'appaltatore possono proporre l'adozione di una variante in corso d'opera se finalizzata ad ottenere dei risparmi da poter poi utilizzare esclusivamente per compensare il considerevole aumento dei prezzi dei materiali.

### **Caro materiali e la legge di Bilancio 2023**

Infine, l'Anac ha ricordato che, ai sensi delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023, il sistema di adeguamento dei prezzi si applica ai lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e relativamente alle lavorazioni "eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023"



# SICUREZZA

## SICUREZZA

### **INCENTIVI PER INVESTIMENTI IMPRESE IN MATERIA DI SICUREZZA**

*INAIL - Bando ISI 2022*

#### **Bando ISI 2022: dall'INAIL 333 milioni di incentivi a fondo perduto per le imprese che investono nella sicurezza. A breve la data di invio delle domande**

L'Inail rinnova il proprio sostegno alle aziende che scelgono di investire in prevenzione: anche quest'anno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 26 del 1° febbraio 2023) l'avviso relativo al bando ISI 2022. Da anni, infatti, l'INAIL finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del dlgs n. 81/2008.

Ti ricordo che il datore di lavoro deve necessariamente elaborare un documento circa la valutazione dei rischi, che dovrà includere tutti i rischi a cui i dipendenti sono esposti.

#### **Bando ISI 2022: ecco le modalità di presentazione delle domande**

Per l'attuale edizione del bando ISI 2022 l'INAIL ha stanziato complessivamente 333 milioni di euro; le risorse finanziarie destinate alle tipologie di progetti ammessi sono ripartite per regione/provincia autonoma e per Assi di finanziamento.

L'importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 4 e di 60.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 5.

Dal prossimo 21 febbraio saranno pubblicate le date delle diverse fasi della procedura.

Vediamo nel dettaglio i contenuti del bando.

- le finalità;
- i destinatari dei finanziamenti;
- i progetti ammessi a finanziamento;
- le risorse finanziarie a disposizione;
- l'ammontare del finanziamento;
- le modalità e le tempistiche di presentazione della domanda. Finalità

Il bando INAIL ha lo scopo di incentivare le imprese a:

- realizzare progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti;
- acquistare, da parte delle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, inoltre, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

#### **Destinatari dei finanziamenti**

I soggetti beneficiari delle risorse sono:

- tutte le imprese, anche individuali, purché:
  - ubicate su tutto il territorio nazionale;
  - iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, secondo le distinzioni specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
- agli enti del terzo settore limitatamente all'Asse 2 di finanziamento.

#### **Progetti ammessi a finanziamento ricompresi nei 5 Assi**

Di seguito le tipologie di progetti ammessi al finanziamento ricomprese in 5 Assi di finanziamento differenti e rispondenti all'analisi dei rischi.

### **Assi di finanziamento 1.1 e 1.2:**

progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzative di responsabilità sociale.

### **Asse di finanziamento 2:**

- progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC).

### **Asse di finanziamento 3:**

- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

### **Asse di finanziamento 4:**

- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

### **Asse di finanziamento 5:**

- progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

### **Ripartizione risorse economiche destinate ai finanziamenti**

Le risorse sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento, come di seguito riportato:

- per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:
- Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1.2);
- Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro;
- per l'Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:
  - 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1);
  - 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2).

Per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.

### **Modalità di attribuzione delle risorse**

L'attribuzione del finanziamento ad ogni Regione/Provincia autonoma verrà effettuata sulla base di criteri di ripartizione dello stanziamento totale, relativamente a ciascun asse. L'assegnazione delle risorse economiche alle imprese verrà effettuata con la predisposizione degli elenchi cronologici in cui vengono individuati i soggetti ammessi. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda: La domanda di finanziamento verrà inoltrata online, sul portale INAIL, attraverso una procedura informatica, con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata telematicamente, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico; le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l'apposita funzione on line.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale entro il 21 febbraio 2023.

*Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2022.html>*

---

## **REQUISITI INSTALLATORI DI SISTEMI DI ANCORAGGIO PERMANENTI**

*Norma UNI 11900 (in vigore dal 16.02.2023)*

### **Pubblicata la normativa sull'installatore di sistemi di ancoraggio permanenti, tra cui linea vita per tetti. Ecco i dettagli della UNI 11900**

Dal 16 febbraio è in vigore la norma:

- UNI 11900 "Attività professionali non regolamentate – Installatore di sistemi di ancoraggio – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità"

Tra gli ancoraggi permanenti certamente il più utilizzato è la linea vita.

Cosa si intende per linea vita?

La linea vita è un sistema di ancoraggio posto sul tetto di un edificio; esso è costituito da un cavo in acciaio teso e sostenuto da punti di collegamento collocati a debita distanza per consentire agli operatori che vi si siano agganciati con apposite imbracature, di muoversi agevolmente ed in sicurezza. Una linea vita in generale è costituita da:

- ancoraggi verticali per linea flessibile da fissare, in base al tipo di copertura, sulla trave di colmo, sulle falde del tetto o sul pacchetto isolante;
- dissipatore di energia tra linea vita ed imbracatura, che rallenta e frena la caduta;
- punti di ancoraggio sotto-tegola per realizzare percorsi di risalita dall'accesso alla copertura alla linea vita principale, ideali per edifici storici in quanto poco visibili.

La UNI 11900, curata dalle commissioni dell'UNI "Sicurezza" e "Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto", tende a definire la figura professionale dell'installatore di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, ossia la figura professionale che effettua il montaggio, lo smontaggio e le ispezioni del sistema di ancoraggio di cui appunto alla UNI 11560 (revisionata lo scorso giugno).

### **La UNI 11900 sui requisiti dell'installatore dei sistemi di ancoraggio per tetti**

L'attività professionale dell'installatore di sistemi di ancoraggio è articolata in tre livelli: base, intermedio e avanzato.

I requisiti sono specificati in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). Tali requisiti sono inoltre espressi in modo da rendere omogenei e trasparenti, per quanto possibile, i relativi processi di valutazione della conformità e quindi le procedure di certificazione.

La norma è costruita secondo lo schema in uso per tutti gli altri documenti normativi riguardanti le attività professionali non regolamentate. Un'attività normativa regolata dalla legge 4/2013 ("Disposizioni in materia di professioni non organizzate") che applica efficacemente il principio di sinergia tra legislazione e normazione tecnica e che in particolare all'articolo 6 rimanda proprio alle norme UNI per la definizione dei principi e dei criteri che disciplinano l'esercizio autoregolamentato di queste attività professionali.

Il capitolo 4 ("Compiti e attività specifiche della figura professionale") riporta i compiti e le attività specifiche della figura professionale – articolati per i livelli base, intermedio e avanzato – sintetizzati attraverso un prospetto di facile consultazione (nel prospetto vengono infatti evidenziati con una 'X' quali compiti possono essere effettuati dall'installatore base e/o intermedio e/o avanzato).

Anche nel capitolo 5 i punti relativi alle conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità associate all'attività professionale sono resi attraverso un sintetico prospetto per agevolarne rapidamente la comprensione.

La UNI 11900 si completa con tre appendici:

- l'appendice A specifica le linee guida per la valutazione della conformità relativa ai risultati dell'apprendimento, con specifico riferimento al processo di certificazione di terza parte;
- l'appendice B sono invece contenute delle indicazioni relative agli aspetti etici e deontologici applicabili, compreso un inquadramento generale per la realizzazione di una infrastruttura della cultura dell'integrità professionale, di particolare rilevanza ai fini della tutela dei consumatori/utenti, compreso ogni stakeholder pertinente;
- l'appendice C, anch'essa di carattere informativo, riporta i contenuti minimi riguardanti l'apprendimento non formale dell'installatore circa la teoria, i prodotti, le lavorazioni e i controlli.

### **Quando è obbligatoria la linea vita sul tetto?**

Il lavoro sulle coperture comporta un elevato rischio di caduta dall'alto.

L'art. 115 del dlgs 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro", al comma 1 precisa che:

Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature.

L'art. 111, comma 1, lettera a) citato dall'art. 115 dello stesso testo sulla sicurezza, prescrive:

Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

Se ne deduce che in caso di lavori in copertura con rischio di caduta dall'alto, l'installazione della linea vita sul tetto sarà effettuata in linea generale qualora non sia possibile installare un ponteggio (attrezzatura di protezione collettiva che assolve anche al ruolo di protezione per la caduta dall'alto) che è senz'altro da preferire come dispositivo di sicurezza del caso.

È doveroso aggiungere che i regolamenti normativi delle regioni possono prevedere in via obbligatoria l'installazione della linea vita tettero per la manutenzione o l'installazione di impianti tecnologici in copertura di nuove costruzioni o di edifici esistenti. Ricordiamo anche che i lavori in copertura prevedono la redazione dell'elaborato tecnico della copertura quale ulteriore strumento d'informazioni finalizzato alla sicurezza dei lavoratori.



## VIGILI DEL FUOCO

### VIGILI DEL FUOCO

#### **PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI DI ISTRUZIONE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY**

*L. 25.02.2022, n. 15 (G.U. n. 49 del 28.02.2022, suppl. ord. n. 8/L)*

L'art. 5 comma 5 della L. 25.02.2022, n. 15, di conversione del D.L. 30.12.2021, n. 228 (milleproroghe 2022) ha prorogato al 31.12.2024 il termine per l'adeguamento antincendio degli edifici di istruzione ove si svolgono i percorsi erogati dalle FONDAZIONI ITS ACADEMY, al pari degli edifici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Gli ITS Academy sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione che erogano corsi post diploma della durata di 2 anni, riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e equivalenti a un titolo di studio di 5° livello EQF (European Qualifications Framework). Gli ITS Academy formano tecnici altamente specializzati, capaci di rispondere alle esigenze segnalate dal mondo del lavoro in settori tecnologici all'avanguardia e fortemente orientati ad un veloce inserimento nelle realtà produttive.

Il decreto del Ministro dell'interno 25 agosto 2022 stabilisce l'attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle Fondazioni ITS Academy.

*Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22A01375/sg>*

## **CHIARIMENTI SU DECRETO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO**

*Circolare n. 3747 del 13 marzo 2023*

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato la circolare n. 3747 del 13 marzo 2023 che reca nuovi chiarimenti in merito all'applicazione del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 inerente i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

I chiarimenti riguardano i soggetti formatori e le modalità di esame dei manutentori.

*Link di riferimento: [https://www.insic.it/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-13\\_-\\_Circ\\_DCPREV\\_3747\\_-\\_DM\\_1\\_set\\_2021\\_-\\_Ulteriori\\_Indicazioni.pdf](https://www.insic.it/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-13_-_Circ_DCPREV_3747_-_DM_1_set_2021_-_Ulteriori_Indicazioni.pdf)*

---

## **PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RIFUGI ALPINI**

*Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023)*

L'articolo 12-bis della L. 24.02.2023, n. 14, di conversione del D.L. 29.12.2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) ha prorogato al 31.12.2023 il termine per l'adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti.

La normativa di riferimento è il decreto del Ministro dell'Interno 03.03.2014 inerente la modifica del titolo IV del D.M. 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini. Entro il 31.12.2023 i rifugi alpini di capienza superiore a venticinque posti letto devono essere adeguati ai seguenti punti dell'allegato al D.M. 3 marzo 2014, indicati dall'art. 2 comma 2 lettera a) della regola tecnica:

9 - Impianti Elettrici;

11.2 - Estintori;

13 - Segnaletica di Sicurezza;

14 - Gestione della Sicurezza;

15 - Addestramento del Personale;

17 - Istruzioni di Sicurezza.

Entro due anni (31.12.2025) dal termine previsto alla lettera a) dovranno essere adeguati i restanti punti della regola tecnica.

*Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21A01259/sg>*

---

## **PROROGA SEMPLIFICAZIONI SPETTACOLI DAL VIVO**

*Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023)*

E' stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che, all'articolo 7 comma 7-sexies, ha prorogato al 31 dicembre 2023, con importanti modifiche, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, già previste dalla legge 1° settembre 2020, n. 120.

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e LE ORE 1.00 DEL GIORNO SEGUENTE, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite con il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996.

*Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/27/23G00021/sg>*

## **PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILI NIDO**

*Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023)*

Nella è stata pubblicata la, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che, all'articolo 5 comma 5, ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento antincendio degli asili nido esistenti al decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014. Secondo l'art. 6 comma 1 lettera a) del D.M. 16 luglio 2014 devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2024 i seguenti punti del Titolo III della regola tecnica:

13.1. Separazioni e comunicazioni

13.2. Resistenza al fuoco

13.3. Scale

13.4. Numero di uscite

13.5. Altre disposizioni, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12.

Restano valide le scadenze successive indicate dall'art. 6 comma 1 lettere b) e c) del D.M. 16 luglio 2014.

*Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/27/23G00021/sg>*

---

## **LINEE GUIDA PIANI DI EMERGENZA ESTERNA PER LE AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

*Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2022*

È stato pubblicato la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2022 che stabilisce le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna per le aziende a rischio di incidente rilevante.

Sono allegate anche le linee guida per l'informazione alla popolazione e gli indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna.

Il documento fornisce un supporto operativo alle Prefetture ed agli altri soggetti competenti, per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti la Pianificazione dell'emergenza esterna, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

*Link di riferimento: <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/direttiva-del-7-dicembre-2022>*